

Direttive SPS (quadriennio formazione continua)

Elaborate in ottemperanza:

- alla Legge sulla formazione continua dei docenti (del 19 giugno 1990)
- al regolamento sulla formazione continua dei docenti (del 9 giugno 2015)
- alle disposizioni emanate dal DECS

Introduzione

Nel 2015 è entrata in vigore la Legge sulla formazione continua dei docenti che ha sostituito, modificandola, la legge concernente l'aggiornamento dei docenti del 1990.

Tra le modifiche apportate dalla revisione del testo di legge vi è l'**introduzione di un quantitativo minimo di 8 giornate** di formazione continua che i docenti sono tenuti a svolgere sull'arco di quattro anni (quadriennio di formazione continua).

La formazione continua è **un diritto e un dovere del docente/operatore. In caso di inadempienza il Dipartimento dà la possibilità di recuperare i giorni mancanti entro un termine prestabilito**; in caso di ulteriore inosservanza della legge il Dipartimento, tramite le Sezioni di riferimento potrà dare delle sanzioni, così come previsto dall'art. 32 della LORD.

La legge prevede inoltre che i docenti/operatori stilino **un rapporto a fine quadriennio**, tramite un modulo predefinito, sulle attività di formazione continua svolte, come pure sulle loro intenzioni future. La Sezione può chiedere, per situazioni specifiche, di trasmettere un **breve rapporto alla fine di una formazione singola con un formulario specifico**. Entrambi i documenti fanno parte dei doveri dei docenti.

Indicazioni generali

- La richiesta di formazione viene **preavvisata dal funzionario dirigente che la inoltra alla Sezione per la decisione finale**. La richiesta deve giungere al funzionario dirigente almeno un mese prima dell'inizio della formazione; sono possibili eccezioni da accordare direttamente con il funzionario dirigente.
- La **Sezione può convocare i collaboratori che fanno richiesta di partecipazione a formazioni lunghe** per valutare le motivazioni, l'impatto sulla propria professione e la compatibilità con il funzionamento del servizio.
- **Se la formazione viene annullata o il collaboratore non vi partecipa**, la Sezione deve essere informata tempestivamente.

Rimborso dei costi

- Il **Resoconto finanziario deve essere trasmesso direttamente alla Sezione entro 3 mesi dalla fine del corso**, trascorso questo termine non verranno effettuati rimborsi e la formazione non verrà inserita nel quantitativo minimo.
- Per il rimborso dei costi è necessario trasmettere alla Sezione, oltre alla ricevuta originale di pagamento, anche la **fattura originale**. Per i biglietti dei mezzi di trasporto è raccomandato l'acquisto tramite il formulario "ordinazione biglietti, abbonamenti e carte giornaliera FFS". Nel caso questo non fosse possibile e i biglietti acquistati personalmente, allora vanno allegati in originale.

Attività di formazione in quantitativo minimo

- **I primi 8 giorni di formazione richiesti, e valutati come pertinenti, saranno riconosciuti come quantitativo minimo**, se il docente/operatore non desidera questo riconoscimento deve segnalarlo sul formulario di richiesta di formazione. Raggiunto il quantitativo minimo eventuali ulteriori richieste saranno accordate con i rispettivi riconoscimenti.
- In termini generali il riconoscimento “alto” è riservato a formazioni specifiche, altamente qualificate oppure ritenute necessarie malgrado il raggiungimento del QM, il riconoscimento “medio” per formazioni ritenute pertinenti all’attività, il riconoscimento “basso” per formazioni valide ma non prettamente inerenti alla specifica attività dei docenti/operatori.
- Si ricorda che il numero massimo di corsi rimborsati sul quadriennio sono di 20 giorni sul tempo di impiego/scuola e 40 al di fuori del tempo di impiego/scuola.

Applicazione e computo del quadriennio

- Per il computo del quadriennio fa stato **la data d’inizio dell’incarico regolare**.
- Per i docenti/operatori che beneficiano di **un incarico limitato da inizio anno**, ma non sono in formazione, il quantitativo minimo corrisponde a **2 giornate all’anno**, indipendentemente dalla percentuale lavorativa assegnata.
- I docenti/operatori che beneficiano della **trasformazione della supplenza in incarico limitato** dopo le 17 settimane, **NON** devono sottostare **all’obbligo di formazione** per quell’anno scolastico (di 2 giornate).
- **L’obbligo di formazione non si applica neanche ai docenti/operatori in abilitazione** o che hanno seguito un CAS, se riconosciuto, nel quadriennio di riferimento. Nel caso di un’abilitazione sovrapposta su due quadrienni, le 8 giornate sono suddivise in modo proporzionale.
- In alcuni casi è **possibile posticipare la fine del quadriennio**, ma serve l’autorizzazione del Caposezione. I casi sono:
 - **congedo non pagato totale** per tutto l’anno scolastico;
 - **congedo pagato di maternità** dall’inizio dell’anno seguito da un congedo non pagato totale fino al termine dell’anno scolastico;
 - **malattia dall’inizio dell’anno scolastico** prima di un congedo pagato di maternità seguito da un congedo non pagato totale fino al termine dell’anno scolastico.
 - **altri casi** devono essere autorizzati dal Caposezione.

Rapporto di fine quadriennio

- Per i docenti/ operatori il rapporto è redatto all’indirizzo del funzionario dirigente.
- Il rapporto deve essere **consegnato alle persone di riferimento entro la fine del mese di settembre**.
- **Se il docente/operatore lavora in più Sezioni**, il rapporto va inviato in copia per conoscenza anche all’altro o agli altri direttori e alle altre persone di riferimento.
- **Il rapporto** (su richiesta del docente/operatore, del direttore o delle persone di riferimento citate sopra) **può essere oggetto di un colloquio** e può coinvolgere il caposezione.
- I contenuti del colloquio sono riassunti in un **breve rendiconto redatto dal rispettivo funzionario di riferimento** all’indirizzo della Sezione dell’insegnamento competente.
- **In termini di retrospettiva** il rapporto espone:
 - **una sintesi** del percorso di formazione continua effettuato nel corso degli ultimi quattro anni, che elenca le attività svolte (obbligatorie, facoltative, auto-formazione se ritenuto necessario);
 - indica la **distribuzione delle attività svolte** rispetto agli ‘ambiti pedagogici-didattico-metodologici’, ‘disciplinari’ e di ‘sviluppo personale e sociale’ (<https://www4.ti.ch/decs/formazione-continua-docenti/pianificazione/indirizzi/>);
 - presenta **una valutazione** della qualità delle attività di formazione effettuate, rispettivamente del loro influsso/ricadute sulla pratica professionale del docente/operatore;
 - (se necessario) giustifica/spiega il non raggiungimento del quantitativo minimo.

Direttive SPS (quadriennio formazione continua)

- **In termini di prospettiva** il rapporto:
 - indica gli attuali bisogni in termini di formazione;
 - espone una sintesi delle intenzioni del docente/operatore in ambito formativo per i prossimi quattro anni;
 - elenca le attività di formazione in corso che continueranno nel nuovo ciclo formativo di quattro anni.

Verifiche sul raggiungimento del quantitativo minimo e misure previste in caso di non raggiungimento del quantitativo minimo

- **Il funzionario dirigente** verifica il raggiungimento o meno del quantitativo minimo per la fine di luglio.
- **I dati verificati** sulla base delle informazioni richieste dalla Sezione Pedagogia Speciale, per il tramite delle unità amministrative, sono integrati in GAS
- **Il funzionario dirigente**, tramite uno scritto, invita i docenti/operatori che non hanno ancora raggiunto il quantitativo minimo a colmare le lacune in tempo utile. Una copia dello scritto sarà inviato alla Sezione.
- Se il quantitativo minimo non è raggiunto in seguito all'invito del funzionario dirigente, la SPS invierà (nel corso del mese di novembre) **un richiamo ai docenti/operatori** che non avranno raggiunto il quantitativo minimo per tempo.
- **Le giornate di formazione continua mancanti** dovranno essere recuperate **entro la fine dell'anno scolastico successivo**.

Bellinzona, 14 agosto 2020